



COMUNE DI MATTINATA

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE E DICITURA GIURIDICA

1. Il Comune di Mattinata è Ente Territoriale Autonomo a prevalente vocazione turistica.
2. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto , dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. E' titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

ART. 2

STEMMA – GONFALONE

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con D.P.R. in data 29/09/1958 ed iscritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 1° dicembre 1958 così descritto:

“STEMMA”

Tagliato alla sbarra d'argento sulla partizione, caricato della scrittura in caratteri lapidari di nero: “LUX VERA ILLUMINET”; il primo d'azzurro, al mare al naturale ondato d'argento, nascente dalla punta e sormontato dal sole raggiante d'oro; il secondo campo di cielo all'albero d'olivo, nodrito su terreno il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con D.P.R. in data 29/09/1958 così descritto:

“GONFALONE”

Drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: **COMUNE DI MATTINATA**.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il mare. Cravatta e nastri tricolorati dai colori frangiati d'argento.

3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03/06/1986.
4. E' fatto divieto di uso e riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune per fini commerciali e politici.

ART. 3 TERRITORIO

Il Comune di Mattinata comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale, le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

ART. 4 LO STATUTO

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del richiamato TUEL.
2. Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile.

ART. 5 PRINCIPI ISPIRATORI

Il Comune di Mattinata:

1. Fonda la propria azione sul rispetto dei principi di libertà, uguaglianza e di giustizia sociale indicati dalla Costituzione.
2. Afferma i valori essenziali dell'uomo, quali il rispetto della persona, la difesa della vita, la cooperazione, l'amicizia e la solidarietà.
3. Promuove iniziative tendenti alla crescita morale, sociale, politica ed economica di tutti i cittadini, qualunque sia la loro provenienza, lo stato sociale, la fede religiosa e il credo politico.

4. Contribuisce a rimuovere gli ostacoli che determinano stati di bisogno tra i suoi abitanti, e che favoriscono l'emarginazione degli strati più deboli presenti all'interno della comunità.
5. Riconosce nella pace il diritto fondamentale dei popoli. Promuove la cultura dei diritti umani; incentiva iniziative di studio, di cooperazione, di ricerca e di informazione. Previene, inibisce e condanna ogni manifestazione di intolleranza e di razzismo e considera l'unità nazionale un valore culturale e morale irrinunciabile.
6. Tutela e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e delle tradizioni locali.
7. Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere associazioni di volontariato, nonché le fondazioni, i comitati, orientando la propria azione politico-amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.
8. Favorisce l'attività culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e quale fattore di crescita etico-sociale, nonché idonea ed efficace strategia di prevenzione dei fenomeni di emarginazione sociale.
9. Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati più rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.
10. Tutela la vita umana, la persona e la famiglia, promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
11. Promuove l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l'effettiva partecipazione alla vita della città dei portatori di handicap e degli anziani.
12. Riconosce la funzione dell'educazione sanitaria, opera per promuovere lo stato di salute ad ogni membro della comunità, per prevenire l'insorgere delle malattie, per curare gli ammalati e, nel rispetto dei loro diritti, si impegna a promuovere tutte le iniziative volte ad arginare l'inquinamento ambientale.
13. Adotta di propria iniziativa o per iniziativa popolare, nelle materie di competenza, Carte dei Diritti dei Cittadini.
14. Promuove nei cittadini un'adeguata cultura della legalità sviluppando il senso di responsabilità di fronte ai problemi della comunità.
15. Favorisce ogni iniziativa atta a prevenire e a contrastare la criminalità organizzata nel proprio territorio e, nell'ambito delle leggi vigenti, opera per garantire la sicurezza di ogni singolo cittadino.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA'

Lo Statuto Comunale recepisce e fa proprie le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125, così come modificata dal D. Lgs. n.296 del 23/05/2000 e per promuovere la presenza di entrambi

i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso dipendenti.

ART. 7

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune per realizzare i propri principi ispiratori assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della progettualità in raccordo con altri enti e istituzioni comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari e delle organizzazioni politiche, sociali ed economiche presenti sul territorio.
2. Il Comune riconosce e valorizza il diritto degli interessati, degli utenti, delle organizzazioni sociali e delle associazioni di titolari di interessi collettivi a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività delle associazioni.
3. Ai cittadini è assicurato il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
4. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, con l'accesso alle informazioni e agli atti in possesso dell'ente, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizioni di legge o di regolamento; garantisce un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

ART. 8

IL COMUNE E L'EUROPA

1. Il Comune di Mattinata, nella prospettiva di un'Europa politicamente, economicamente e socialmente unita, aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture diverse.
2. Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il Comune promuove e riconosce il diritto dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti a partecipare alla formazione delle scelte politiche-amministrative del Comune secondo gli stessi principi e forme previsti per i propri cittadini.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti con l'accesso agli atti, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizione di legge o di regolamento, garantendo un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

ART. 9

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 10 COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 11 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune istituisce ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani e agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

ART. 12

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate o rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà incontrate dai cittadini, in attuazione della normativa nazionale sul decentramento amministrativo e conseguente normativa regionale (art. 130 e 132 del D.lg. 112/98).
2. Al Comune sono attribuiti i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso della Provincia.
3. Il Comune esercita le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
 - a) minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
 - b) giovani;
 - c) anziani;
 - d) famiglia;
 - e) portatori di handicap, non vedenti e audiolesi;
 - f) tossicodipendenti ed alcool-dipendenti;
 - g) invalidi civili.

La decorrenza delle funzioni conferite è determinata dall'adozione dei DPCM concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strutturali e organizzative da trasferire e ripartire.

4. il Comune si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera e dei servizi socio-assistenziali del Comune e di eventuali associazioni di volontariato o di carità.

ART. 13

COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA

1. Il Comune, per quanto concerne le scuole elementari e medie, ha competenza specifica, ai sensi dell'art.139 del D. Lgs. n.112 del 31/03/1998 per:
 - a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
 - b) la redazione di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
 - d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
 - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. Il Comune, anche in collaborazione con la comunità montana e la provincia, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
 - a) educazione degli adulti;
 - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e organi di scuola;
 - e) interventi perequativi;
 - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. Il comune svolge una funzione di risoluzione dei conflitti di competenza sorti tra istituzioni della scuola materna e primaria.

ART. 14

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

1. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa di settore, svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) Artigianato, Industria, Fiere, Mercati e Commercio;
 - b) Turismo ed Industria Alberghiera, Sport, Promozione Culturale, Beni Culturali, Istruzione Scolastica, Diritto allo Studio e Formazione Professionale;
 - c) Agricoltura e Foreste.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Promuove e incentiva le attività finalizzate allo sviluppo della pesca, del commercio e della nautica da diporto, in relazione alla destinazione e alle caratteristiche del porto.
6. Valorizza le risorse della comunità locale promovendo lo sviluppo ed offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità per estrinsecare le proprie potenzialità lavorative.

ART. 15

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO E STORICO-ARTISTICO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
7. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
8. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesistico-ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.
9. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 16

PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall'apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

ART. 17

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 18

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Agli organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.

CAPO I

IL CONSIGLIO

ART. 19

DEFINIZIONE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Costituiscono espressione democratica del Consiglio Comunale: i Gruppi Consiliari, i Capogruppo Consiliari, le Commissioni Consiliari; la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale, che lo elegge, senza vincolo di mandato. I suoi componenti rispondono in termini etico-politici alla Comunità di Mattinata, nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità.

ART. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 del TUEL (regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
 - b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) *istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione.*

- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 21

LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, con la collaborazione degli assessori, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le illustra al Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. I Gruppi Consiliari concorrono alla definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nei successivi venti giorni.
3. La medesima procedura, con i termini ridotti alla metà, è osservata nel corso del mandato amministrativo ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci

giorni lavorativi prima della data fissata per la trattazione in Consiglio. E' approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.

5. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

ART. 22

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, o per la riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco. (9 componenti). Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno cinque consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.(6 componenti)”
3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice: risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto quello più anziano di età.
6. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del TUEL, deve essere depositata presso la Segreteria nei modi previsti dal regolamento.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento;

- della attività delle Commissioni, ove costituite;
- della partecipazione del Segretario alle sedute;
- del rispetto dei diritti dei consiglieri specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri;
- forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

ART. 24

POTERI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, mediante:
 - a) la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di deliberazioni della Giunta e del Consiglio, a norma dell'art. 127 del TUEL. Nei confronti delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti, l'attività di controllo del Consiglio è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi;
 - b) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del Revisore dei Conti e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;
 - c) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui all'art. 227 e segg. del TUEL.

ART. 25

ELEZIONI, COMPOSIZIONE, CONVALIDA E DURATA

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del TUEL.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da sedici consiglieri.
4. L'elezione, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
5. I consiglieri, in applicazione dell'art. 43 comma 4 del TUEL, decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo le norme previste per la dichiarazione di incompatibilità (art. 69 del TUEL); a tal fine il consigliere è tenuto a motivare la propria assenza al Presidente del Consiglio personalmente o a

mezzo del proprio capogruppo; il Presidente del Consiglio informa il Consiglio dell'assenza giustificata del Consigliere senza precisarne i motivi.

6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
7. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
8. Il Consiglio adotta solo gli atti urgenti ed improrogabili durante il periodo che va dalla indizione dei comizi elettorali fino alla data delle elezioni e comunque di ordinaria amministrazione.
9. In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio, i consiglieri eletti negli incarichi esterni restano in regime di prorogatio fino alla loro sostituzione.

ART. 26

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco che sia anche consigliere comunale. In caso di contestuale assenza del Sindaco o del Vice Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del TUEL, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dello stesso art. 73 del TUEL.

ART. 27

COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale assicurando la presenza delle minoranze. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, Segretario Generale, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti, ove costituite, è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee, ove costituite, e di quelle speciali, è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazioni dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 29

RAPPORTI TRA IL SINDACO ED IL CONSIGLIO

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore o al consigliere delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Il regolamento consiliare, di cui all'art. 38 comma 3 del TUEL, precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

ART. 30

INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 42 comma 2 lett. m del TUEL, è convocato in data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservategli dalla legge.
2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa, ad eccezione dei consiglieri assenti ai quali va comunque fatto l'avviso di convocazione.

ART. 31

DIMISSIONI E DECADENZA DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, in applicazione dell'art. 38 comma 8 del TUEL, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale e di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo.
3. E' causa di scioglimento del Consiglio Comunale la cessazione dalle cariche per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente dalla metà dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
4. E' causa di scioglimento anche la riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL.

ART. 32

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata deve presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaco e i rappresentanti delle liste presentano al segretario il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal 25° giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

ART. 33

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

Le adunanze del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto sono disciplinate dal regolamento approvato a maggioranza assoluta (art. 38 comma 2 TUEL) che deve prevedere in particolare:

1. *L'attività del Consiglio Comunale si svolge in seduta ordinaria e straordinaria.*
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto del bilancio.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre lavorativi. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore."
4. L'integrazione dell'ordine con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al

comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5.L'elenco degli argomenti deve essere affisso all'albo pretorio nei termini e modalità di cui al comma 3 e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6. Il deposito delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno, corredate dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL e di tutti i documenti necessari per essere esaminate, deve essere effettuato nei tempi e modalità di cui al comma 3, presso la Segreteria.

7. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, nonché le proposte di deliberazione delle tariffe da applicare per i servizi a domanda individuale e di cessione delle aree e fabbricati, sono depositate entro il 25° giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, anche presso l'ufficio di ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio e nello stesso termine devono essere trasmesse ai Capigruppo Consiliari.

8. L'eventuale costituzione, con criterio proporzionale, di commissioni Consiliari permanenti composte da 5 consiglieri, di cui tre di maggioranza e due di minoranza, aventi funzioni istruttorie in tutte le materie di competenza del consiglio Comunale, la disciplina dei relativi poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

9. I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale.

10.L'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio:

- alla Giunta;
- a qualsiasi consigliere.

11.I modi dell'urgente discussione del referto di gravi irregolarità del revisore dei conti.

12.L'obbligo dei consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di comunicare per iscritto al Sindaco ed al segretario il nominativo del capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dagli artt. 124 e 127 del TUEL, come appartenenti ad un gruppo misto il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUEL. Un consigliere che dichiara la sua cessata appartenenza al gruppo politico di origine non può da solo costituire un gruppo misto.

13.Il segretario redige, comunque, un verbale che reca elementi essenziali quali la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura dell'adunanza, dei punti principali delle discussioni, l'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, il tipo di votazione adottato (palese o segreta), il numero dei voti favorevoli e contrari per ogni proposta, con l'ausilio di nastro magnetico.

14.La partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso.

15. Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, previsto dall'art. 43 del TUEL, in conciliazione con l'esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.
16. Modi di partecipazione alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
17. Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

CAPO II LA GIUNTA

ART. 34 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il sindaco per il governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di governo in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del TUEL.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Relazione tramite il Sindaco, sia al Consiglio sia alla cittadinanza sull'attività svolta e sullo stato di attuazione di piani e programmi almeno una volta l'anno.

ART. 35 ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni delle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dall'art. 50 comma 2 del TUEL.

ART. 36 COMPOSIZIONE

1. La Giunta, in applicazione dell'art. 47 del TUEL, è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio comunale purchè siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, per un massimo di due.

ART. 37

REQUISITI DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
 - essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

ART. 38

VERIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo.

ART. 39

DURATA IN CARICA DEGLI ASSESSORI

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. In caso di mozione di sfiducia si applica l'art. 52 del TUEL.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con atto sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e deve essere comunicato all'interessato.
4. Tale atto è comunicato nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

ART. 40

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede, almeno tre giorni lavorativi prima in modo formale.
2. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere indetta anche in via informale nella giornata antecedente la seduta e in ogni caso la Giunta è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni è redatto, su indicazioni del Sindaco, dal Segretario o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in segreteria corredate dal necessario parere di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

- il Sindaco;
- gli Assessori;

6. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e al funzionamento della gestione amministrativa.

7. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.

8. I Responsabili apicali dei Settori possono essere convocati in Giunta per essere sentiti al fine di fornire utili elementi di giudizio e valutazioni sulle proposte.

9. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che sottoscrive insieme al Sindaco o da chi abbia presieduto in sua vece.

ART. 41

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

1. La Giunta, in applicazione dell'art. 42 comma 4 del TUEL, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di competenza del Consiglio.
2. Le predette deliberazioni decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione.
3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

CAPO III IL SINDACO

ART. 42

FUNZIONI E DISTINTIVO

1. Il Sindaco, in applicazione degli artt. 50 e 54 del TUEL, è capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni, non è immediatamente rieleggibile se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

ART. 43

GIURAMENTO

1. Il Sindaco presta, dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 44 SINDACO

Il Sindaco, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del TUEL:

1. è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;
2. rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario ed ai Responsabili apicali dei Settori, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
3. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
4. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
5. adotta inoltre i provvedimenti previsti dall'art. 54 commi 3 e 4 del TUEL:
"3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2"
"4) Se l'ordinanza adottata ai sensi del 2° comma dell'art.54 del TUEL è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi";
6. al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 45 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi di qualunque natura; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori, ovvero conferire ai Consiglieri specifici incarichi per materie determinate che non siano di specifica competenza della struttura burocratica. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori e degli incarichi ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio, al segretario, ai Responsabili apicali dei Settori, non che è pubblicato all'Albo Pretorio.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- d) adotta le ordinanze contingenti e di urgenza previste dagli artt. 50 e 54 del TUEL;
- e) nomina il Segretario nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- f) nomina i Responsabili apicali dei settori conferendo loro incarichi con funzioni dirigenziali e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- g) previa deliberazione della Giunta Comunale promuove e resiste alle liti con potere di conciliazione e transazione;
- h) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alle competenze del Comune.

ART. 46

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 47

ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione propone:
 - a) gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio Comunale, promovendone altresì la convocazione;
 - b) argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 48
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, e nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL, nonché nella fattispecie contemplata dall'art.53 del TUEL.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 49
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO IV
VICENDA DELLE CARICHE

ART. 50
**DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE
O DECESSO DEL SINDACO**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 c. 1 TUEL).
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 51
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta

da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

3. Il Sindaco e la Giunta nei cui confronti sia stata approvata la mozione di sfiducia cessano immediatamente dalla carica.
4. Il Segretario informa dello scioglimento del Consiglio il Prefetto, che nomina il Commissario.

CAPO V DELLE ADUNANZE

ART. 52 CONTRASTI DI INTERESSI

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali esse o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione durante la valutazione dell'argomento.

2. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti."

ART. 53 DISERZIONE DELLA SEDUTA

Quando la seduta degli organi di governo o consultivi, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario, dichiara la diserzione della seduta."

ART. 54 SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella che succede alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.
2. nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.
3. gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al 1° comma divengono tutti oggetto di successive sedute che si intendono di prima convocazione.

ART. 55

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

1. Nel caso in cui per il Segretario, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, venga a configurarsi l'ipotesi prevista dall'art. 78 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, egli è sostituito da un membro del collegio, designato dal Consiglio, unicamente allo scopo di deliberare sull'oggetto in discussione.
2. Nel caso di assenza, non sostituibile, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, la riunione non potrà aver luogo.

ART. 56

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale sentiti i capigruppo.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

ART. 57

DELLE VOTAZIONI

1. I componenti degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.
2. Si vota per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
4. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, a scalare, e nel caso di parità prevale il più anziano di età.
5. Nel caso debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza, i rappresentanti del Consiglio Comunale sono eletti con il sistema del voto limitato.
6. Le sole votazioni concernenti persone si eseguono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo Statuto.

ART. 58

REGOLAMENTO

1. I regolamenti comunali devono rispettare lo statuto ed i principi fissati dal TUEL.
2. L'adozione dei regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale, tranne l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
3. Sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso salvo diversa determinazione concordata dai Capigruppo. Sono sottoposti al controllo preventivo

di legittimità i regolamenti di competenza consiliare che non siano attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio.

4. I regolamenti divengono obbligatori al termine della pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
5. Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di costo.

CAPO VI DELLE DELIBERAZIONI

ART. 59 PARERI OBBLIGATORI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Le modalità del procedimento relativo a questi pareri sono precisate nel regolamento.
3. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto controdeducendo.
4. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i Responsabili Apicali dei Settori nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
5. In caso di assenza, impedimento dei responsabili Apicali dei settori, i pareri sono espressi da coloro che li sostituiscono e, in mancanza, in base al Regolamento di ordinamento dei settori e dei servizi, da parte del segretario, nei limiti della propria competenza, dando espressamente atto della situazione creatasi.
6. Il Segretario è tenuto ad esprimere un parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, per iscritto, ove ne faccia richiesta il Sindaco, relativamente a questioni di particolare importanza.

ART. 60 CONFLITTO DI INTERESSE NEI PARERI

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di obbligo di astensione, il segretario ed i Responsabili Apicali di settore si astengono dal prendere parte all'adozione di atti o provvedimenti riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune e le sue Istituzioni o quando si tratta di interesse proprio, o interesse, liti o contabilità dei parenti o affini sino al quarto grado o coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazioni meramente esecutive o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun

potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il Responsabile Apicale del Settore in base a specifica norma regolamentare e per il Segretario da colui che legalmente lo sostituisce.
4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica per analogia la norma di cui al 2° comma dell'art. 49 del TUEL ed il Segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 NORME DI VALORIZZAZIONE

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e le attività delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.
2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:
 - limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto ed il cui statuto sia ispirato ai principi democratici ed ispiratori, contenuti nel presente Statuto, e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
 - precisare che il fine della partecipazione e della gestione degli affari pubblici della collettività non ha finalità corporative o utilitaristiche personali;
 - costituire organismi a livello comunale e per settore di interessi pubblici generali, aventi finalità consultive per gli amministratori, composte dai rappresentanti legali delle associazioni ammesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;
 - prevedere che tali organismi prendano la denominazione di "consulte";
 - garantire l'autoconvocazione delle Consulte sulla base di richiesta proveniente da oltre il 25% dei membri;
 - garantire, nei limiti di disponibilità delle strutture comunali, un luogo per le riunioni delle assemblee;
 - la previsione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

ART. 62
CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune ha facoltà di promuovere l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni di cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, in materia di esclusiva competenza locale.
2. Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 63
REFERENDUM

1. L'Istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenza operative.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme obbligatorie per la legge fondamentale;
 - b) tributi comunali;
 - c) tariffe di servizi pubblici;
 - d) decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su proposta di almeno i 2/3 dei Consiglieri e di 1/5 degli elettori.
4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta all'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale, non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, non può essere indetto il referendum e vengono differiti quelli non ancora effettuati.
6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli elettori aventi diritto all'elezione del Consiglio Comunale.
7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alle risposte affermative siano superiori ai voti validi attribuiti alle risposte negative.
8. Le restanti norme per l'indizione, l'ammissibilità, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 64

OPERATIVITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio ed alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2. Le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dalla indicazione consultiva. L'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatesi nei contrapposti risultati complessivi.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 65

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli artt. 5 ultimo comma, 7, 8, 9, 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i Responsabili Apicali dei Settori o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

Il Segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti, riferendo al Sindaco.

ART. 66

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto alla gestione del settore nel cui ambito logicamente è riconducibile il procedimento.

ART. 67

ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROCEDIMENTO

Gli accordi di cui all'art. 11 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni sono stipulati dal Responsabile Apicale di Settore nel rispetto degli indirizzi deliberati dall'organo politico.

ART. 68

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento di accesso agli atti e del procedimento amministrativo le quali dovranno comunque riguardare:

la disciplina per l'individuazione del Responsabile di ciascun tipo di procedimento;

le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze presentate, con la fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima

collaborazione tra gli uffici;

e) comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, improntate alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei responsabili apicali di settore.

ART. 69

DIRITTO DI ISTANZA, RECLAMO E DI RICORSO IN GIUDIZIO

I cittadini residenti, singoli o associati, gli stranieri regolarmente soggiornanti, nonché coloro che hanno rapporti di lavoro o di studio sul territorio, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamenti, disfunzioni e irregolarità.

Le istanze devono avere risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

ART. 70

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi, in modo associato, nel numero che sarà determinato dal regolamento sulla partecipazione, al Consiglio Comunale e alla Giunta per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatici comunali e quant'altro abbia comunque caratteristiche di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

I documenti di cui sopra sono comunque sottoposti entro 30 giorni all'organo di governo cittadino competente avvertendone il primo firmatario.

ART. 71
IL DIFENSORE CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere all'istituzione del difensore civico qualora se ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso di istituzione di tale organo si osserveranno le seguenti disposizioni:
 - a) al Difensore Civico, organo di garanzia della imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della Amministrazione Comunale, spetta di segnalare, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati.
 - b) Il Difensore Civico cessa contemporaneamente al Consiglio Comunale che ne ha deliberato la elezione. Rimane, tuttavia, in carica, fino alla nomina del successore.

REQUISITI

- c) il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Foggia, mediante votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- d) il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità con la carica di consigliere comunale, non avere carichi penali pendenti ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio. Dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune. Il Difensore civico è eletto entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei prescritti requisiti previsti dalle norme statutarie, che a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi entro 30 giorni dall'insediamento, abbiano presentato relativa istanza con allegato curriculum vitae.

INCOMPATIBILITA'

- e) I Consiglieri Comunali, gli assessori, il sindaco, il segretario comunale, i componenti del Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale, gli amministratori, consulenti o dipendenti di Enti, Istituzioni, Aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che, comunque, ricevono da esso sovvenzioni continuative, i membri ed i funzionari del Comitato regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del comune, non sono eleggibili a Difensore Civico.
- f) Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

INDENNITA'

- g) al Difensore Civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita dalla legge statale per l'Assessore Comunale.

FUNZIONI

- h) Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Egli deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico deve relazionare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi di inerzia, ritardi, irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti.
- i) Il difensore civico ha il compito di intervenire in caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso alla documentazione amministrativa su richiesta del soggetto interessato di riesaminare la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto per gli effetti di cui al comma 4, dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'art.15 della legge 24 novembre 2000, n.340.
- j) Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni di cui all'art.127, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo."

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 72 STRUMENTI ASSOCIATIVI E DI COOPERAZIONE

Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dagli artt.30 e segg. del TUEL, i seguenti strumenti:

- la convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;
- il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;
- l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

ART. 73

COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della vigente norma, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente, individua, per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del TUEL, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene che debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

ART. 74

COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Comuni, con la Provincia, quel mezzo per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche sociali ed economiche, si prestano ad una gestione unitaria con altri enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.
2. Il Comune inoltre svolge la propria attività programmatoria, socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi regionali nell'ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.

ART. 75

FORME DI COLLABORAZIONE

1. Sono utilizzate a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno da soddisfare, le forme previste dagli artt. 112 e segg. del TUEL con l'osservanza, per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11 commi 2 e 5 della L. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 76

CONSORZI

1. Viene confermata l'opportunità di perseguire la forma Consortile per i servizi che il consiglio Comunale stabilirà necessari al fine di conseguire una migliore efficienza ed economicità nella gestione.
2. Nella convenzione, prevista dall'art. 31 del TUEL, un'apposita clausola disciplinerà i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del Consorzio che può

avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti nonché in caso di recesso singolo anche in considerazione della negatività dell'attività gestionale del consorzio stesso.

ART. 77

OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.
2. La relazione annuale è presentata dal Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del Conto Consuntivo annuale dell'ente partecipato.

ART. 78

CONFERENZA DEI SERVIZI ED ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate alla conclusione di accordi di programma secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 34 del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni costituiscono un modo ordinario per questo Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.
2. La conferenza dei servizi può essere indetta:
 - a) quando una pluralità di interessi pubblici confluiscono in un unico procedimento (art. 14 comma 1° L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) quando l'amministrazione vuole acquisire intese, nulla posta di altre Amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 2);
 - c) quando più Amministrazioni sono competenti ad esprimere il consenso per l'esercizio di attività di privati (art. 14 c. 3 ter);
 - d) quando si sia in presenza di più procedimenti amministrativi connessi e coinvolgenti interessi perseguiti da più amministrazioni (art. 13 e 14 bis).
3. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma con cui assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
4. L'accordo di programma è approvato con atto formale ai sensi dell'art. 34 comma 4 del TUEL ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
5. Ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. L'approvazione dell'accordo di programma relativo a progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzati i relativi finanziamenti, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alla disciplina generale dell'accordo di programma, ex art. 34 del TUEL e della conferenza dei servizi, ex art. 14 – 14 bis – 14 ter – 14 quater – 15 della L. 241/90 come modificati ed introdotti dalla L. 127/97 (art. 17 c. 1 – 11) e degli artt. 9, 10, 11, 12, e 14 della L. 340 del 24/11/2000.

TITOLO VII SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 79 QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.
3. Il Sindaco promuove periodicamente la conferenza dei servizi pubblici locali.

ART. 80 LINEA DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Nell'ambito delle alternative di gestione elencate nell'art. 113 del TUEL, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questo consenta di perseguire realizzazioni e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o Azienda speciale.

ART. 81 REVISIONE PROGRAMMATA DELLE GESTIONI IN ATTO SOCIETA' PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Sei mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l'affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si deve procedere ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell'articolo precedente verificando periodicamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società con prevalente capitale pubblico locale.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni e a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
7. Il Consiglio Comunale può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 82

ISTITUZIONE

1. L'istituzione, ove venga costituita, è organo strumentale del Comune diretto all'esercizio di uno o più servizi sociali, culturali e educativi dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 114 del TUEL e di questo Statuto.
2. Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo tra costi, ricavi e trasferimenti.
3. Gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta Comunale entro cinque giorni dall'adozione.
4. La Giunta, qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge, di norme statutarie o degli atti fondamentali, e degli indirizzi del Consiglio Comunale, li rinvia per l'adeguamento. In mancanza l'atto è approvato con deliberazione della Giunta.
5. I regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi di gestione dell'istituzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 83

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è costituito da cinque componenti di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
2. Non possono esser nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o Assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ART. 84

NOMINA DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, nonché alla designazione del Direttore che deve essere individuato fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla Cat. D di area amministrativa in relazione all'importanza ed alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

ART. 85

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell'Assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.
2. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

ART. 86

FINANZIAMENTI

1. Il Consiglio Comunale, prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune, definisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo annuale dell'istituzione, determinando l'entità dei trasferimenti.
2. Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

ART. 87

CONTABILITA'

1. L'istituzione pone in essere una propria contabilità economica-finanziaria che viene gestita dalla ragioneria comunale.
2. I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

ART. 88
REVISORI DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti del Comune ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo del Comune alla attività dell'Istituzione, esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza stessa.

ART. 89
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi."

ART. 89/Bis
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dall'art.4 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale."

ART. 90

RINVIO A REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente titolo saranno adottati appositi regolamenti per il funzionamento degli stessi.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

ART. 91

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - e) comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, improntate alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei responsabili apicali di settore.

ART.92

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con apposito regolamento adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Essi devono ricomprendere:
 - a) criteri generali sull'ordinamento delle strutture burocratiche (settori e servizi), desumibili dai grandi provvedimenti di riforma della Pubblica Amministrazione, che si ispirano principalmente ai principi di professionalità e responsabilità;
 - b) criteri relativi all'azione amministrativa, individuabili nella efficienza, efficacia, professionalità ed economicità e ricollegabili all'assunto normativo dell'art. 1 della L. 241/90 e dell'art.2, 1° comma, del D. Lgs. 30/03/2001 n.165.

- e) criteri specifici, correlati a particolari "trend" sviluppati nell'ambito dell'Amministrazione o discendenti da peculiarità organizzative del Comune.
2. I settori sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, professionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
 3. I settori e i servizi operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

ART. 93

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei settori e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra settori e servizi e tra questi, Il Segretario Generale e il Direttore, ove designato, e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento, in conformità con quanto disposto dall'art. 89 del TUEL disciplina:
 - a) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. Previsione della revoca dell'incarico con atto scritto e motivato al verificarsi di determinate fattispecie, individuate nel regolamento e nel **C.C.N.L.**;
 - b) la possibilità di ricorrere per la copertura dei posti in organico dei Responsabili Apicali dei Settori, o di alta specializzazione, a contratti a tempo determinato di diritto

pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

c) la possibilità di stabilire i limiti, i criteri, le modalità con cui possono essere stipulati, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva (Cat. D) al di fuori della dotazione organica;

d) la previsione delle modalità per l'assunzione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

ART. 94

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge degli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria mansione nell'interesse della collettività.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi settori e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. I Responsabili Apicali dei Settori e servizi svolgono tutti i compiti previsti dal combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del TUEL, secondo le modalità del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.

ART. 95

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa stipula della convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dall'art. 108 del TUEL e dal Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi.
2. L'incarico può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta, e non può superare la durata del mandato del Sindaco.
3. Spetta al regolamento disciplinare dettagliatamente le attribuzioni del Direttore generale, i suoi rapporti con il Segretario, gli Amministratori e con i Responsabili dei settori e servizi.

ART. 96

SEGRETARIO COMUNALE E FUNZIONI

1. Il Segretario è nominato e revocato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dall'art. 97 e seguenti del TUEL.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
3. nell'ambito di tali funzioni è chiamato ad esprimere il proprio parere, su richiesta del sindaco, relativamente alle deliberazioni che vertono su questioni di particolare importanza.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio, ne redige i verbali, con l'ausilio di mezzi meccanici, e li sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco;
6. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo del CO.RE.CO.
7. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
8. Il Segretario può rogare i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
9. Il Segretario, quando il sindaco non abbia nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili Apicali dei settori e ne coordina l'attività, promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili Apicali ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; presiede le commissioni di concorso per il reclutamento dei responsabili apicali dei settori e servizi; autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili apicali dei settori; emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza dei responsabili dei settori; gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale; riesamina annualmente, sentiti i responsabili apicali dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito; promuove i provvedimenti ed adotta, con potere sostitutivo, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi inerzia, assenza, impedimento o accertata inefficienza degli stessi, previa istruttoria curata dal servizio competente. Individua, in caso di concorso di più sfere di competenza, il responsabile al quale deve far capo il procedimento amministrativo. Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei settori, dei servizi e del personale comunale.

10. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può attribuire al segretario le funzioni di Direttore Generale, nel qual caso, anche tutte le altre attività gestionali, di cui al precedente art. 94, fanno capo al segretario.

ART. 97

ATTIVITA' CONTRATTUALI

1. Il comune, per il proseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. La regolarità dell'azione amministrativa in materia di appalti di lavori, di forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, relativi alla propria attività istituzionale, viene disciplinata da apposito regolamento dei contratti.

TITOLO X

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 98

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 99

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di

natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 100

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il competente servizio cura la conservazione e provvede annualmente all'aggiornamento degli inventari dei beni del demanio e del patrimonio la cui valutazione deve essere effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 230 del TUEL.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in fitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 101

BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per esser efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 102
RENDICONTO DI GESTIONE

1. I fatti gestionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.

ART. 103
CONTROLLI DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal vigente TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Per l'organizzazione dei controlli interni si tiene conto di quanto previsto dall'art. 147 del TUEL.

ART. 104
REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per gravi inadempienze nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale sulla funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati nonché sulle variazioni di bilancio, effettua le verifiche di cassa ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanza della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 105

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare:
 - d) alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale;
 - e) alla riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro tre giorni;
 - f) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - g) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammodernamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 106

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il Regolamento di contabilità è approvato nel rispetto delle norme di cui all'art. 152 del TUEL, da considerarsi come principio generali con valore di limite inderogabile.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, tutti gli aspetti che non hanno valore di inderogabilità.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 107

MODIFICA ALLO STATUTO

1. Non può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale alcuna modifica statutaria, salvo che non derivi da mero adeguamento allo ius superveniens.

2. Ogni consigliere comunale ha iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale, per le modificazioni statutarie.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per la sua approvazione, comporta la redazione integrale dell'intero statuto aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

ART. 108

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità previste dall'art. 6 del TUEL, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo.
2. Una copia del presente Statuto potrà esser rilasciata, a richiesta, pagando unicamente il solo costo di riproduzione.

ART. 109

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

1. E' obbligatorio adeguare le norme statutarie, nel caso in cui la legge nazionale modifichi i principi, entro 120 giorni o diverso termine stabilito dalle leggi, decorso il quale le norme statutarie in contrasto si intendono abrogate.

ART. 110

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto ai sensi dell'art. 6 comma 5, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per esser inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
-

Il presente statuto è stato approvato con delibere del C.C. n.27 del 06/06/2001 e n.42 del 08/10/2001 con dichiarazione di presa d'atto per mancanza di vizi resa dal CO.RE.CO. di Foggia in data 23/10/2001 n.2492 di prot.